

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2927

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PICCHI, CARLUCCI

Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Presentata il 12 novembre 2009

Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca nazionale impongono una riflessione e un ripensamento della normativa in materia di servizi di igiene mentale pubblici, dato che non è possibile ritenere esaustivo il dibattito sulla sicurezza se non si affronta in modo incisivo anche il delicato problema del rapporto tra prevenzione e punizione del reato, da un lato, e personalità dei soggetti agenti da un altro lato.

Lungi dal voler introdurre nel nostro sistema giudiziario, che è - e deve rimanere - garantista e rispettoso delle libertà individuali, un metodo repressivo e liberticida, si deve osservare che è doveroso dare ampia e maggiore tutela alla persona offesa ed evitare il più possibile il rischio di reiterazione del reato da parte di soggetti che si trovano in una situazione di *deficit* mentale o, peggio ancora, di totale incapacità di intendere e di volere.

Una società «aperta» e che si professa fautrice delle libertà individuali non deve necessariamente abdicare alle esigenze di sicurezza dei propri cittadini e far venire meno l'efficacia dell'azione penale.

Per questo motivo appare necessario e doveroso, dopo anni di dibattito in molte sedi, aggiornare la legge 13 maggio 1978, n. 180, cosiddetta «legge Basaglia» in modo da renderla più adatta alle esigenze di una società in cui sempre più spesso le malattie mentali sono sottovalutate sia sotto il profilo clinico che sotto quello strettamente giuridico.

In particolare i punti di intervento sulla legge n. 180 del 1978 consistono nell'ampliamento dei soggetti legittimati a ricorrere al giudice tutelare, comprendendo anche tra questi l'amministratore di sostegno, figura che dal 2004 ha visto una forte espansione del proprio ambito di applicazione e dei propri poteri. In secondo luogo è previsto che il consenso al trattamento sanitario obbligatorio (TSO) non sia esclusivamente volontario (e cioè dipendente dalla volontà della persona) ma che il consenso possa essere dato dal tutore, o dall'amministratore di sostegno.

Si prevede un ampliamento delle persone destinatarie del TSO nel senso che devono essere ricompresi anche coloro che sono stati giudicati incapaci di intendere e di volere per ragioni di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e un'estensione della durata del TSO da una settimana a venti giorni.

Infine si ritiene necessario istituire su base regionale, date le competenze in materia delle regioni, gli albi delle strutture competenti presenti sul territorio, avendo cura fin da ora di incentivare il loro sviluppo e il loro radicamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno il consenso può essere legittimamente prestato dal rappresentante legale. In caso di conflitto di interessi tra il tutore o l'amministratore di sostegno e il soggetto interdetto o amministrato, è nominato un curatore speciale»;

b) al quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del tutore o dell'amministratore di sostegno in caso di loro nomina».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che si trovano in stato di interdizione dovuto ad abuso di sostanze stupefacenti o di alcool»;

b) al secondo comma, le parole: «solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di alterazioni psichiche e di gravi comportamenti nelle relazioni personali, consistenti in atti idonei in modo non equivoco a cagionare pericolo o danno per sé e per gli altri»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 3.

1. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «ventesimo».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Presso ogni regione è istituito l'albo delle istituzioni private di ricovero e cura che operano sul rispettivo territorio.

Le regioni, con propria legge, determinano i requisiti per l'iscrizione e per la permanenza delle istituzioni nell'albo di cui al settimo comma».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

